

Assicurativo.it

Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equita'

*di Massimo Melpignano**Brevi considerazioni su alcuni profili di legittimit  costituzionale del recente "e noto" d.l. 8 febbraio 2003, n.18**del su Assicurativo.it, oggi e' il 03.07.2024*

E' stato pubblicato in G.U. n. 33 del 10-2-2003, il DECRETO-LEGGE 8 febbraio 2003, n.18, intitolato "Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equita'". Come   noto tale provvedimento di immediata entrata in vigore, interviene sull'art. 113 co. 2 c.p.c., escludendo la decisione secondo equit  del Giudice di Pace per le controversie relative ai c.d. contratti di massa (quelli cio  che, a mente dell'art. 1342 C.C., sono redatti su moduli standard e si rivolgono alla totalit  dei contraenti). Il provvedimento si inserisce nella controversa vicenda dei rimborsi richiesti alle compagnie di assicurazione sanzionate dalla Autorit  Garante per la Concorrenza ed il Mercato per aver costituito un accordo di cartello teso ad uniformare i prezzi delle polizze R.C. auto, e segue temporalmente la celebrata sentenza della Corte di Cassazione n. 17475/02 che, tra le altre cose, aveva confermato la competenza per valore del Giudice di Pace ed il diritto per il consumatore di agire giudizialmente per il risarcimento del danno conseguente ad accertata violazione della norme in materia di concorrenza e mercato. Il decreto legge, entrato in vigore gi  dall'11/2/2003, sottraendo la valutazione secondo equit  ai giudizi relativi ai contratti di massa, di fatto rende applicabile anche a questo tipo di contenzioso il normale gravame in appello dinanzi al Tribunale. Gli effetti pratici sono facilmente intuibili: dilatarsi dei tempi della giustizia, lievitare dei costi, antieconomicit  del contenzioso per controversie di infimo valore. In attesa del prevedibile dibattito parlamentare che sorger  in sede di conversione in legge del decreto, il provvedimento governativo presenta alcuni profili di illeggimit  costituzionale, fin da ora rilevabili dai Giudici di Pace chiamati ad esaminare le migliaia di ricorsi presentati dagli utenti (infatti la Corte Costituzionale in pi  occasioni - Cost. n. 184 del 19/6/1974 e Cost. n. 327 del 20/7/1999 - ha ritenuto la propria competenza in ordine al sindacato di legittimit  costituzionale dei decreti legge, anche nel periodo anteriore alla loro conversione). Violazione del principio di ragionevolezza ex art. 3 Costituzione: trattasi di principio generale che condiziona tutto l'ordinamento nella sua obiettiva struttura e vieta, cio , che la legge ponga in essere una disciplina che direttamente o indirettamente dia vita ad una non giustificata disparit  di trattamento delle situazioni giuridiche, indipendentemente dalla natura e dalla qualificazione dei soggetti ai quali queste vengono imputate". Violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Costituzione: il D.L. in esame riserva un ingiustificato trattamento di favore nei confronti dei c.d. "contraenti forti", cio  a dire di coloro che redigono ed "impongono" alla clientela in contratti standard ex art. 1342 C.C. poich  sottrae i contratti di massa al vaglio secondo equit , a differenza degli altri contratti, cui la novella non si applica. Violazione delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario ex artt. 24, 101, 102, 104 Cost.: a tale riguardo la Corte Costituzionale ha piu' volte affermato che "il legislatore vulnera le funzioni giurisdizionali a) quando intervenga per annullare gli effetti del giudicato; b) quando la legge sia intenzionalmente diretta ad incidere su concrete fattispecie sub iudice". Come ben si vede, tale principio ben si attaglia al cospicuo contenzioso in essere in materia di rimborsi R.C. auto. Violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.: il D.L. n. 18/2003 di fatto preclude la tutela giurisdizionale del "contraente debole" sulla base del diritto vigente al tempo della domanda. E' infatti evidente che l'innovazione legislativa influisce con forza pressoch  paralizzante sui giudizi in corso. Violazione dei principi di straordinaria necessit  ed urgenza per l'emanazione di decreti che abbiano valore di legge ordinaria ex art. 77 Cost.: Le compagnie di assicurazione, al cui favore sembra emanato "ad hoc" il citato decreto" hanno l'obbligo normativo di contrarre in materia di

<http://www.studiomelpignano.it> - Massimo Melpignano*Hai letto: Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equita'*Approfondimenti: [Articolo](#) > [Rca](#) >[Commenti](#) - [Segnalazioni](#) - [Home Assicurativo.it](#)

